

**VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ISTITUITA PER
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE 2019-2022**

L'anno 2019, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16,00 nei locali di Viale De Pietro, a seguito di convocazione del Presidente si è riunita la Commissione elettorale, nominata ex art. 9 L. 113/2017.

Sono presenti i Componenti effettivi

Avv. Roberto Gualtiero Marra	Presidente
Avv. Vitantonio Vinci	Segretario
Avv. Antonio Francioso	Componente
Avv. Giovanni Garrisi	Componente
Avv. Christian Gnoni	Componente
Avv. Luca Laterza	Componente
Avv. Francesco Micaletto	Componente
Avv. Daniele Montinaro	Componente
Avv. Danilo Pellegrino	Componente supplente
Avv. Donata Perrone	Componente
Avv. Mario Giacinto Petracca	Componente
Avv. Massimiliano Petrachi	Componente
Avv. Marco Pezzuto	Componente
Avv. Antonio Piccinni	Componente
Avv. Giusi Renna	Componente
Avv. Filippo Giacomo Rizzo	Componente
Avv. Andrea Rollo	Componente
Avv. Ornella Rotino	Componente
Avv. Alberto Sansonetti	Componente
Avv. Lino Antonio Spedicato	Componente
Avv. Sebastiano Vetromile	Componente


Presiede l'Avv. Roberto Gualtiero Marra

Verbalizza il Consigliere Segretario Avv. Vitantonio Vinci

Il Presidente comunica che l'Avv. Giulio Farachi, componente effettivo della Commissione, con email del 28.4.2019, ha rinunciato alla sua nomina, per cui si procede alla surroga con l'Avv. Danilo Pellegrino, componente supplente e primo dei sorteggiati tra i supplenti.

La Commissione quindi prende atto che le votazioni avverranno con la modalità del voto elettronico, per cui il Presidente invita i Componenti a nominare due sottocommissioni per lo scrutinio, unitamente a sette scrutatori.

Danno la disponibilità e vengono designati a comporre le sottocommissioni:



1° sottocommissione Avv. Ornella Rotino, Avv. Danilo Pellegrino, Avv. Christian Gnoni e Avv. Sebastiano Vetromile.

2° sottocommissione Avv. Luca Laterza, Avv. Antonio Francioso, Avv. Francesco Micaletto e Avv. Massimiliano Petrachi.

Danno la loro disponibilità e vengono nominati scrutatori l'Avv. Ornella Rotino, l'Avv. Danilo Pellegrino, l'Avv. Christian Gnoni, l'Avv. Antonio Francioso, l'Avv. Alberto Sansonetti, l'Avv. Daniele Montinaro e l'Avv. Marco Pezzuto.

La Commissione inoltre stabilisce che le operazioni di voto si svolgeranno i giorni 8 e 9 maggio dalle ore 8,30 alle ore 14,30, nel mentre lo spoglio sarà a seguire una volta chiuso il seggio elettorale.

Si passa quindi ad ulteriore esame delle candidature.
Il Presidente concede la parola ai presenti sull'argomento.

Gli avvocati Mario Petracca, Andrea Rollo, Alberto Sansonetti e Lino Spedicato dichiarano a verbale quanto segue:

“la Commissione Elettorale prevista, per la prima volta, con la legge 113/2017, ha pieni poteri di “verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 8 della presente legge “(art. 9 comma 5 L. 113/2017) ed è l'unico organo legittimato a definire, in prima istanza, se siano o meno candidabili ed eleggibili gli avvocati che si propongono. La verifica di cui parla l'art.9 della legge per un verso si riferisce alla mera tempestività, ritualità e regolarità formale delle candidature, per altro verso riguarda il rispetto degli artt.3 e 8 della legge 113/17, come prescrive il comma 5, del medesimo articolo 9, cioè si deve verificare se le candidature oltre che ricevibili siano anche ammissibili “nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 8”. L'art.3 riguarda l'effettivo possesso dei requisiti di elettorato passivo (e attivo) e l'assenza di motivi ostativi (sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento).

I candidati che hanno effettuato almeno due mandati consecutivi, considerando anche quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 247/2012, di durata non inferiore a due anni -così come sancito dal D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in L. 11/02/2019, n. 12, d'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della L. 12/07/2017, n. 113 - in linea con la decisione Cass. SS.UU. 20/12/2018, n. 32781 - devono essere dichiarati incandidabili ed ineleggibili. Se la Commissione non dovesse dichiarare la loro incandidabilità ed ineleggibilità la loro eventuale elezione risulterebbe invalida sin dall'origine e tamquam non esset (Cass. SS.UU. 24812/2011)”

L'Avv. Antonio Lino Spedicato inoltre chiede che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 co. 5 della L. 113/2017 la Commissione acquisisca dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, in ordine alla posizione disciplinare di ciascuno

dei 55 candidati che hanno presentato domanda di elezione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, altra certificazione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce sulla durata del mandato o dei mandati consecutivi dei candidati già Consiglieri che hanno riproposto la propria candidatura.

L'Avv. Donata Perrone premette che la Commissione, in via preliminare, ha deciso di invitare coloro che hanno presentato la propria candidatura ad eventuale integrazione ove le lacune della domanda presentassero solo la necessità di più specifici chiarimenti. In tale prospettiva aveva invitato la Commissione a chiedere agli istanti Consiglieri e Presidenti uscenti di integrare la propria domanda ai sensi dell'art. 3 co. 4 L. 113/2017. Insiste nella propria richiesta in quanto, in tutte le domande in questione, gli istanti hanno dichiarato di avere effettuato altri precedenti mandati, ma nessuno ha specificato tali mandati in relazione al loro numero ed alla loro durata. Ed infatti in tutte le domande si rinvia ad un generico "distinguo" rispetto al limite impeditivo di cui all'art. 3 co.3 legge citata ed a richiamare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio Nazionale Forense, ma non vengono indicati né i mandati effettuati né il loro termine di durata. La sottoscritta tiene a precisare la portata dirimente della questione perché il legislatore del 2017 aveva come presupposto la legge 247/2012 che già aveva indicato il mandato quadriennale. Ma a Lecce non si era mai applicato il mandato quadriennale. Persino l'ultima elezione era stata fatta per un biennio salvo che, con l'emanazione della L. 113/2017 il mandato in questione è divenuto ex lege quadriennale. In conseguenza, il legislatore del 2017 non ha tenuto in conto i mandati biennali, ma solo quelli quadriennali ed ha considerato, per il limiti dell'art. 3 co. 3 legge citata, equiparabili al quadriennio solo i mandati superiori ai due anni. Pertanto deve essere precisata l'effettiva durata dei mandati precedenti intesa non come formale biennio, ma come durata effettiva di immissione e termine del mandato.

Il Presidente rileva che preliminarmente al voto sulle due mozioni d'ordine occorre che la Commissione si interroghi sulla natura e la portata dei poteri attribuiti alla stessa dall'art. 9 co. V L. 113/2017. Precisa che questa Commissione è chiamata alla "verifica" delle candidature prevista dall'art. 9 V co. L. 113/17 ai fini "del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della legge medesima"; in tale prospettiva occorre interrogarsi sui poteri di cui la Commissione dispone: se debba cioè attestarsi sulla verifica della coerenza formale delle domande di candidatura e pertanto constatare la completezza delle dichiarazioni rese dai candidati - ai sensi degli artt. 3 e 8 - ex art. 46 e 47 DPR 445/2000; ovvero sindacare, ai fini dell'esclusione della candidatura, l'intervenuto espletamento del doppio mandato consecutivo: a corollario di siffatta ultima ipotesi sta l'ampliamento dei poteri istruttori, necessari per indagare (al netto della relativa dichiarazione, che non pare essere prescritta dalla legge) la posizione di ogni singolo candidato.

L'art. 9 V co. in questione non attribuisce espressamente la potestà di esclusione in ragione dell'accertamento relativo al doppio mandato, né i relativi poteri istruttori; d'altro canto espressamente richiede la "verifica ... del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 8..."; così che spetta all'interprete colmare la distanza fra i **silenzi** e i

precetti della legge, in riferimento al peculiarissimo ambito delle potestà esercitabili da questa Commissione.

Il dato di partenza è l'ineleggibilità del consigliere che venga da un doppio mandato consecutivo ribadita, ancor prima che dall'interpretazione autentica affermata con legge, dalla nota sentenza Cassazione SS.UU. 32781 del 4-19/12/2018, alcuni passaggi della quale è utile ripercorrere.

Afferma la Suprema Corte che non vi è ragione di procedere all'interpretazione di una disposizione affatto chiara e di trasparente lettura: il limite del doppio mandato è stato posto senza eccezioni e pertanto è da subito efficace, né si può parlare di retroattività della norma in quanto essa aggancia l'operatività del suo precetto ad un evento storicamente già verificatosi, fotografa per così dire una situazione, e ne fa la fotografia ad oggi.

Ciò che porta la Corte alla formulazione di un ulteriore doppio assunto: la chiara disposizione di legge, insuscettibile di diversa interpretazione, conduce ad inibire la possibilità di ogni procedimento ermeneutico, così che da un canto di nessun ausilio è il richiamo analogico alla normativa in tema di elezioni degli EE.LL.; mentre dall'altro canto è da escludere una lesione del “principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, della eccezionalità delle norme che prevedono cause di ineleggibilità, in quanto volte ad imporre limitazioni al diritto di elettorato passivo”.

Un terzo passaggio è significativo sottolineare, quello relativo all'insuscettibilità di utilizzare in chiave interpretativa i lavori preparatori della legge: la volontà del legislatore, tanto più nella vicenda di cui si verte, può emergere esclusivamente dalla lettura della norma.

Preso atto dunque dell'operatività del divieto di triplo mandato consecutivo, che nella vicenda che riguarda i lavori di questa Commissione pende almeno sui sei consiglieri uscenti che hanno esplicitato tale loro situazione, la possibilità di esclusione degli stessi (e degli altri che, a seguito di una adeguata indagine, risultino versare nella stessa condizione) già in questa sede è assolutamente collegata alla ricavabilità di una norma che, in maniera definitiva, sanziona quella situazione con l'esclusione dalla competizione elettorale.

È inutile osservare che una disposizione siffatta non è rinvenibile nell'impianto dell'art. 9 V co. in esame, né appare congruo l'argomento per il quale la “verifica” cui la Commissione è tenuta non avrebbe senso se non in quanto collegata alla possibilità di esclusione del candidato rimasto in carica per due mandati.

Smentisce la possibilità di una tale impostazione il rilievo che il nostro Ordinamento conosce altre e numerose fattispecie di conclamata ineleggibilità, rispetto a cui non esiste argine preventivo che possa impedire la partecipazione alla tornata elettorale (Corte Costituzionale n. 84/2006: “questa Corte è consapevole che la vigente normativa consente di rilevare l'esistenza di cause di ineleggibilità - nonostante che queste siano intese a garantire le pari opportunità ai concorrenti – soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni”).

È il caso per esempio proprio del Sindaco con doppio mandato, o del consigliere comunale che si candida alle elezioni di un diverso Comune, fattispecie quest'ultima per la quale giusto sul punto della mancanza di sanzione preventiva ad opera della Commissione Elettorale Mandamentale c'è stata rimessione di costituzionalità da

parte del TAR Liguria, a cui ha fatto risposta la Sentenza della Corte Costituzionale 15/07/2010 n. 257.

La richiamata Decisione del Giudice delle Leggi è illuminante poiché la Corte, nell'affrontare il tema della affermata discrasia fra la fattispecie di cui all'art. 60 co. 1 n. 12 D.Lgs. 267 del 2000 e quella relativa alla comminatoria di esclusione del candidato in odore di mafia ex art. 15 co.1 L. 55/90:

a) richiama il principio dell'inviolabilità, ex art. 2 della Costituzione, del diritto di elettorato passivo, da cui “deriva che le norme che derogano al principio della generalità di tale diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono essere applicate nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate”;

b) dà conto delle ragioni, di specialissimo ordine pubblico, per cui solo le disposizioni contenute nella normativa antimafia possono dar luogo all'esclusione preventiva del candidato;

c) dà altresì conto della diversa ratio sottesa alla definizione delle fattispecie di ineleggibilità, tale da giustificare la mancata individuazione dello specifico correttivo dell'esclusione della candidatura;

d) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 DPR 570/1960 in quanto la stessa solleciterebbe una pronuncia di tipo additivo in una materia per cui sussiste piena riserva di legge, spettando esclusivamente al Parlamento di enucleare la specifica fattispecie sanzionatoria dell'ineleggibilità mediante l'esclusione già in sede di esame da parte della Commissione Elettorale.

Alla luce della ricognizione che precede (in particolare di tale ultimo assunto) non è difficile evincere che lo scarno disposto dall'art. 9 V co. della L.113/2017 non consente, in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso, di risolvere nemmeno un dubbio sull'effettiva disponibilità della potestà di esclusione, in capo a questa Commissione Elettorale, del candidato uscente dal doppio consecutivo mandato.

Non può dunque non prendersi atto che, per coerenza dell'Ordinamento, da un canto l'ineleggibilità (allo stesso modo che per l'ipotesi del doppio mandato del Sindaco) non può essere rilevata in sede di ammissione delle candidature; mentre dall'altro il raffronto, in via d'esempio e per quanto di interesse, con gli artt. 30 e 33 DPR 570/60 dà conto delle peculiari modalità attraverso le quali può operare in tema la legge: mediante cioè l'espressa individuazione di fattispecie specifiche e tassative alle quali collegare volta per volta sanzioni quali la ricusazione, l'esclusione ecc.

Ciò che indubbiamente non è per la norma oggi alla nostra attenzione, la cui interpretazione per così dire additiva incontra l'ulteriore limite della peculiarità del diritto di elettorato passivo, come visto costituzionalmente garantito, non comprimibile se non a fronte di conclamate esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

Per inciso, tanto la lettura omogenea alle analoghe fattispecie di ineleggibilità disciplinate dall'Ordinamento, quanto l'applicazione del principio di tutela del diritto di elettorato passivo non incontrano, nella vicenda che ci occupa, le limitazioni che le SS.UU. hanno individuato nella Sentenza n.32781/18: in quel caso, infatti, non essendo fissati limiti espressi all'operatività del divieto di terzo mandato consecutivo, “in claris non fit interpretatio”, nel nostro caso al contrario è la mancata previsione della specifica sanzione dell'esclusione e l'eventuale necessità di colmare tale carenza

che costringe a farsi carico del complessivo dettato della norma proprio in chiave interpretativa, così che (non può, ma) deve farsi ricorso ai normali canoni ermeneutici.

Il quadro che ne emerge fa decisamente propendere già in prima battuta sull'incapacità di questa Commissione Elettorale di comminare l'esclusione della candidatura, rimanendo inibita la possibilità di colmare la carenza della espressa attribuzione ex lege della specifica potestà dal confronto con il quadro ordinamentale e costituzionale complessivo, secondo quanto sin qui osservato.

Ciò posto circa l'impossibilità di enucleare con chiarezza l'evidenza di una siffatta potestà, ritengo opportuno per completezza confrontarsi con le conclusioni cui perviene il Prof. Tuccari nel parere formulato sul punto, per quanto lo stesso sia stato irritualmente trasmesso privatamente ai Commissari e non alla Commissione e ritenuto irricevibile.

La tesi ivi sostenuta in relazione al consigliere con doppio mandato fa capo alla enucleazione – esclusivamente attraverso una lettura sistematica della legge nel suo complesso, pertanto mediante l'utilizzazione di chiavi ermeneutiche per così dire interne - di una fattispecie di incandidabilità tale da consentire alla Commissione di erigere un argine preventivo mediante l'esclusione della candidatura.

È evidente che una siffatta tesi, indipendentemente dalla sua dimostrazione, postula il rilievo opposto: ove non di incandidabilità ma di ineleggibilità si tratti la Commissione Elettorale sarebbe sicuramente priva del potere di escludere il candidato, a una simile conclusione il parere non perviene ma è indubbio che da un tale approdo conclusivo non possa prescindere; ciò che vale anche per noi nel momento in cui si giunga ad escludere la tesi della incandidabilità.

Osservato ciò, non può non rilevarsi come il parere offra una chiave interpretativa, senza apparente pretesa di esaustività, con riguardo ad un doppio rilievo.

Una volta ribadito infatti che la controversa dizione dell'art. 3 non consente di capire se debba trattarsi di ineleggibilità o incandidabilità, il parere medesimo propende però in tale ultima direzione:

a) sulla base di una lettura sistematica con il primo comma dell'art. 8, che dispone “gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali” e con il V co. dell'art.9 secondo cui “la Commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti”;

b) sulla base della lettura degli atti preparatori della legge.

È agevole al riguardo osservare, quanto a tale ultimo passaggio, come le stesse SS.UU. della 32781/18 escludano in capo ai lavori preparatori della legge 113/17 alcun valore interpretativo, laddove il semplice richiamo alle “candidature” operato dall'art. 8 I comma rimane sostanzialmente neutro né appare sufficiente, nel collegamento con l'art. 9 V comma, a far propendere per l'ipotesi dell'incandidabilità.

Superiore valore indicativo possiede la circostanza che le stesse SS.UU., nella Sentenza testé richiamata, si esprimano sempre nei termini dell’“ineleggibilità” mai rilevando sul doppio mandato consecutivo un ostacolo alla candidabilità; fino a consacrare siffatto assunto nel principio di diritto infine enunciato nei seguenti termini testuali: “in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la

disposizione dell'art.3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, **non sono eleggibili** gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 L. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247 e 12 luglio 2017 n.113”.

Allo stesso modo significativo è, nel confronto con il disegno complessivo tracciato dalla normativa in tema di elezioni, il rilievo per cui non solo l'ordinamento incasella l'ipotesi del candidato con doppio mandato fra quelle non sanzionabili di esclusione ma, in via d'esempio, espressamente dispone all'art. 51 del D.lgs 267/2000 (non l'incandidabilità, ma) la non rieleggibilità del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Ma ancora, è proprio la lettura teleologico-sistematica della legge a lasciare dubbi sull'ammissibilità di un'ipotesi di incandidabilità, dal momento che non è rinvenibile una specifica disposizione che richieda ai candidati la produzione di dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/00 specifica sul punto del doppio mandato (tant'è che per quanto di nostro interesse non è affatto stata prodotta se non da sei consiglieri uscenti e non per escludere, ma per affermare, l'esistenza della situazione) ciò che per inciso costringerebbe la Commissione all'esercizio di poteri istruttori di cui per sua natura non è provvista (problema che, nella sua Ordinanza di rimessione poi dichiarata inammissibile dalla citata Sentenza della Corte Costituzionale, lo stesso TAR Liguria si pone).

Quanto al richiamo alla dizione dell'art. 9 V co. prima e seconda parte quale elemento a conferma dell'esistenza del potere di esclusione della “candidatura” è evidente che, come osservato in premessa, nello specifico i **silenzi** della norma non sono meno significativi dei **precetti** della stessa, onde se per colmare tale distanza si faccia sponda solo ai secondi una siffatta operazione viene a risultare, se non tautologica, quanto meno di scarso respiro.

Ma c'è una considerazione definitiva, idonea ad escludere irrimediabilmente la tesi per cui il doppio mandato consecutivo riverbererebbe sulla stessa candidabilità del consigliere uscente, ancora una volta rinvenibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 2010.

Premette la Corte, richiamando la sua precedente Sentenza n. 352/2008, che l'unica ipotesi di esclusione della candidatura disciplinata dalla legge (vedi artt. 31 e 33 DPR 570/60) è funzionale “allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività” al fine di “contrastare il fenomeno della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale” così da “perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare”.

Sulla scorta di tali premesse osserva il Giudice delle Leggi come vi sia un rapporto di specularità tra il potere della Commissione Elettorale di escludere i candidati che versino nelle condizioni di cui all'art. 15 L.55/90 e la sanzione della nullità

dell'elezione degli stessi già ribadita dal comma 4 del citato art. 15 (secondo cui "l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse"), poi ricompresa nel testo dell'art. 58 del D.lgs n. 267/2000 ed oggi riassunta all'art. 10 comma 3 del D.lgs n. 235 del 31/12/2012.

Così che in definitiva in mancanza di tale rapporto speculare non può concludersi nel senso della incandidabilità, la quale intanto sussiste in quanto faccia capo e sia messa in rapporto alla nullità dell'elezione eventualmente intervenuta, appositamente sanzionata dalla legge.

Nella fattispecie in esame la L. 113/2017 non contiene, da nessuna parte, la declaratoria di nullità dell'elezione del consigliere gravato dall'esercizio del doppio mandato consecutivo: è sufficiente il rilievo della mancata specularità richiamata dalla Corte Costituzionale ad escludere che si possa nel nostro caso far capo all'istituto della incandidabilità, ed a maggior ragione che la Commissione elettorale possa incidere negativamente la relativa candidatura.

In conclusione, la soluzione verso la quale propendere circa l'interpretazione dell'art. 9 V comma di cui si verte appare essere, in ragione delle complessive osservazioni che precedono, quella che porta a ritenere l'inconfigurabilità in capo a questa Commissione Elettorale di un potere di esclusione delle candidature del consigliere uscente da un doppio mandato consecutivo.

A ciò si aggiunga che, anche nell'eventualità che i dubbi interpretativi della norma si pareggino, non si può in alcun modo dare prevalenza all'ipotesi che porta all'esclusione, e ciò in ragione delle seguenti notazioni:

- 1) la natura di diritti "inviolabili" costituzionalmente garantiti cui fa capo l'elettorato passivo esclude la possibilità di un'interpretazione additiva dell'art. 9 V co. in questione, una volta accertata la portata incerta della stessa;
- 2) un principio di economia dell'attività amministrativa - a maggior ragione se riferita ad una tornata elettorale che coinvolga decine di candidati e migliaia di elettori, con il relativo dispendio di energia e risorse - fa propendere per una soluzione che consenta di salvaguardare le elezioni già tenute, quale quella dell'ammissione dei candidati contestabile con il ricorso dei primi dei non eletti, laddove viceversa la loro esclusione smentita da una decisione giurisdizionale porterebbe ad un travolgimento di tutte le operazioni tenute; a margine di tale rilievo c'è l'osservazione per cui, impingendo il voto sulla singola candidatura, non vi è il rischio che la preferenza espressa sul candidato ineleggibile possa trainare altri candidati inseriti nella stessa lista, distorcendo così il risultato dell'elezione;
- 3) gli stessi candidati rivenienti dal doppio mandato si richiamano alle motivazioni della rimessione della questione di legittimità costituzionale operata dal C.N.F. con l'Ordinanza n. 4 del 28/02/19; la congruità di quelle argomentazioni non consente di escludere la possibilità di una Sentenza di incostituzionalità del limite del doppio mandato: una simile evenienza inciderebbe, nell'ipotesi che oggi si proceda all'esclusione sulla base del rilievo appunto del doppio mandato, tanto sulla posizione di quei candidati quanto sulla legittimità delle elezioni effettuate senza la presenza degli stessi, elezioni che rimarrebbero travolte ed andrebbero pertanto reiterate.

È sulla scorta delle considerazioni che precedono che propongo pertanto di votare per l'ammissione, verificata la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 3 e 8 della L. 113/2017, di tutte le 55 candidature presentate nei termini.

L'Avv. Andrea Rollo ritiene che non vi siano dubbi sui poteri della Commissione elettorale alla luce del tenore dell'art. 9 co. 5 L. 113/2017 che prevede che la Commissione verifichi il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 8 della stessa legge. Art. 3 e 8, in particolare l'art. 3 L. 113/2017 prescrive la ineleggibilità dei Consiglieri eletti per più di due mandati consecutivi e prevede altresì che la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il precedente mandato. L'Avv. Rollo fa presente che vi è un precedente recentissimo, marzo/aprile 2019, della Commissione elettorale nominata per l'elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere che ha escluso le candidature di tre Colleghi che avevano ricoperto la carica di Consiglieri per due mandati consecutivi.


L'Avv. Marco Pezzuto cita il verbale delle operazioni della Commissione elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, che si allega, e infine riporta alle operazioni procedurali esposte precedentemente dal Presidente.

L'Avv. Mario Giacinto Petracca ritiene che i poteri della Commissione elettorale sebbene non esplicitati diffusamente, siano quelli di una doppia verifica delle candidature sia nella forma che nella sostanza in relazione al rispetto di cui "agli artt. 3 e 8 della presente legge" prevista dall'art. 9 co. 5 L. 113/2017 e in questo senso l'art. 3 co. 3 della predetta legge fa riferimento sia all'eleggibilità che alla candidabilità nel momento in cui specifica quando la ricandidatura sia possibile.

L'Avv. Sebastiano Vetromile ritiene che sull'interpretazione dell'art. 9 debba farsi un distinguo netto tra candidabilità che consiste nella verifica della domanda dei candidati secondo i cliché rispondenti alla norma e, successivamente all'esame dei voti, del quorum necessario all'elezione del Consigliere e verificare se a favore del singolo candidato siano validi o meno e a tal fine dichiarare o meno la sua eleggibilità.

L'Avv. Alberto Sansonetti ritiene che la Commissione elettorale è l'unico organo legittimato a definire seppur in via provvisoria i candidati che si propongono a norma dell'art. 9 co. 5 L. 113/2017. La Commissione deve procedere alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti di candidabilità ed escludere quei candidati che hanno superato i requisiti di legge e quelli che eventualmente abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento come interpretato dalla legge di conversione 12/2019.

L'Avv. Ornella Rotino ritiene che questa Commissione elettorale per i poteri conferiti dal legislatore nella sua costituzione non possa avere la potenziale capacità giudicante sulla candidabilità dei consiglieri uscenti che hanno presentato la propria candidatura,



in ogni caso non condivide la richiesta dell'Avv. Spedicato sulla integrazione nella domanda del certificato sulle pendenze o procedimenti disciplinari per il solo motivo che è prevista l'autocertificazione tra i documenti da depositare. L'Avv. Rotino evidenzia che è pendente una questione sulla legittimità della applicazione di detta normativa promossa dal Consiglio Nazionale Forense alla Consulta.


L'Avv. Daniele Montinaro riguardo alla possibilità di sindacare l'autodichiarazione dei candidati ritiene tale proposta irricevibile in quanto le autodichiarazioni dei candidati sono state rese ex art. 8 L. 113/2017 e quindi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto alle funzioni della Commissione elettorale la stessa, come alle Commissioni elettorali relative agli Enti locali, non è organo giudicante, ma di verifica dei requisiti di competenza delle domande di candidatura nonché organo attestante la regolarità di svolgimento delle elezioni. Ritiene importante la circostanza per la quale la questione relativa all'art. 3 sia stata rimessa alla valutazione della Corte Costituzionale. Condivide l'introduzione del Presidente nonché il verbale della Commissione elettorale di Benevento nella parte in cui l'eventuale decadenza dei singoli eletti qualora fosse accertata la loro incandidabilità o ineleggibilità da parte di organo istituzionale provocherebbe la loro sostituzione con i primi non eletti. Nulla esclude che la Commissione in fase di proclamazione degli eletti possa proclamare l'elezione con riserva dei candidati che si trovano nella situazione rimessa alla Corte Costituzionale all'esito della pronuncia della Corte.

L'Avv. Giusi Renna si riporta alle considerazioni degli Avv. Montinaro, Pezzuto, Rotino e Vetromile.

L'Avv. Christian Gnoni fa presente che nella precedente tornata si è deciso di utilizzare come metodo di ammissione delle domande una maglia larga al fine di salvaguardare la candidabilità di ciascun candidato anche alla stregua dell'investitura della nota vicenda alla Corte Costituzionale che potrebbe portare in futuro a nuove elezioni.

L'Avv. Francesco Micaletto dichiara: posto che la L. 113/2017 configura il divieto di triplice consecutivo mandato come causa di ineleggibilità e che la Commissione ha il compito di verifica e di conseguente esclusione per quelle situazioni in cui il soggetto non è candidabile per difetto di legittimazione, ad esempio perché sospeso dalla professione o per aver riportato una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, dovendosi ritenere escluso il potere di sindacare una situazione di ineleggibilità che non è espressione di alcuna imputazione di disvalore e che riguarda idoneità a esercitare la funzione.

L'Avv. Giovanni Garrisi, pur essendo in un consesso di giuristi, ritiene, stante la complessità della vicenda, di assumere una posizione al fine della tutela dei diritti di tutti partecipanti e soprattutto all'espletamento delle imminenti elezioni del Consiglio dell'Ordine, potendo derivare dalla decisione di questa Commissione l'ulteriore intervento della Magistratura con effetti pregiudizievoli sul decoro dell'istituzione.



Quindi propone di procedere all'ammissione di tutti i candidati con riserva all'esito della decisione della Consulta.

L'Avv. Filippo Giacomo Rizzo si esprime per una interpretazione restrittiva circa i poteri della Commissione in ordine alla candidatura degli iscritti anche in considerazione dei diversi effetti ricadenti sui candidati (candidabilità o ineleggibilità). Quindi si esprime per l'ammissione di tutte le candidature.

L'Avv. Antonio Francioso fa propria la mozione dell'Avv. Rotino, condivide la preoccupazione del Presidente circa i reali poteri della Commissione ed per una impostazione conservativa e chiede che tutti i candidati vengano ammessi a partecipare alla competizione elettorale.

L'Avv. Danilo Pellegrino si esprime per l'ammissione di tutte le candidature e si riporta alla mozione dell'Avv. Gnoni.

L'Avv. Massimiliano Petrachi si riserva di votare.

A questo punto si vota sulla prima mozione dell'Avv. Spedicato; anzi, a questo punto, l'Avv. Spedicato ritira la mozione relativa all'accertamento dei requisiti di "onorabilità" relativo a tutti i candidati rimanendo ferma l'altra mozione relativa all'accertamento da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati degli ultimi eventuali due mandati consecutivi e della loro durata nei confronti di tutti i candidati ai fini della valutazione della candidabilità ed eleggibilità.

Sono favorevoli cinque componenti; sono contrari quindici componenti; astenuto uno.

La mozione è respinta a maggioranza.

A questo punto si vota la mozione dell'Avv. Perrone.

Voti favorevoli uno; voti contrari quindici; astenuti cinque.

La mozione è respinta a maggioranza.


A questo punto si vota la mozione dell'Avv. Rollo, che propone di dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 12.7.2017 n. 113, le candidature di coloro che hanno svolto due o più mandati consecutivi quali consiglieri dell'Ordine, previa verifica, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, della durata e del numero dei mandati consecutivi svolti da parte dei candidati.

Favorevoli tre; contrari sedici; astenuti due.

La mozione è respinta a maggioranza.

Su richiesta dell'Avv. Spedicato si precisa che su tale mozione si sono astenuti gli Avv. Petraccia e Perrone, favorevoli gli Avv. Rollo, Sansonetti e Spedicato, contrari tutti gli altri.

A questo punto si passa alla mozione del Presidente sull'assenza, in capo alla Commissione, del potere di escludere i candidati sulla base della verifica del doppio mandato, nonché sulla considerazione in ordine all'opportunità dell'esclusione tenuto



conto delle conseguenze che si determinerebbero a seguito dell'accoglimento di un ricorso giurisdizionale, tenuto anche conto infine delle motivazioni dell'Ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale da parte del CNF.

Voti favorevoli sedici, voti contrari quattro, astenuti uno.

L'avv. Perrone chiede che risulti a verbale la sua astensione.

La Commissione passa ad esaminare le integrazioni delle dichiarazioni richieste agli Avv. ti Antonio Sergi, Giovanna Accogli, Demis Lofari, Anna Maria Caracciolo, Oronzo Mario Ingrosso e Andrea Conte, delle quali viene data lettura.

La Commissione, preso atto della correttezza delle integrazioni prodotte, ammette i predetti candidati alla competizione elettorale nell'ordine precedentemente stabilito.

Quindi la Commissione, a maggioranza, delibera la ammissione di tutte le 55 candidature pervenute nell'ordine di presentazione delle stesse.

La Commissione autorizza il Segretario a rilasciare estratti del presente verbale.


Alle ore 20:10 il Presidente dichiara tolta la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che consta di n.12 pagine scritte con supporto informatico e dei relativi allegati.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Vitantonio Vinci)



Il Presidente
(Avv. Roberto Gualtieri Marra)



Il Consigliere Segretario
(Avv. Vitantonio Vinci)

